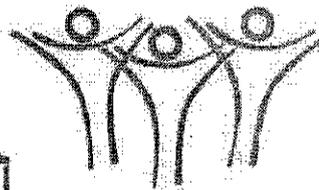


S/T1/T2

VALDERA
UNIONE DEI COMUNI



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni,
Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola
Zona Valdera
Provincia di Pisa

Area Servizi Tecnici

Prot. 235956
07 AGO, 2015

**Spett. le Autorità di Bacino
del fiume Arno**
Via dei Servi 15
50122 Firenze

PEC adbarno@postacert.toscana.it

**Oggetto: Osservazioni al PGRA di cui alla direttiva UE 2007/60 recepita con
il decreto legislativo 49 del 2010**

Premessa

L'Unione Valdera è un ente locale costituito ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 267/2000 come unione tra i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni e servizi.

L'Unione Valdera, costituita il 30 ottobre 2008, è stata la prima unione di comuni nata in Toscana. Ad oggi, con i suoi 13 Comuni aderenti, oltre 116.000 abitanti e circa 621 Km² di territorio rappresenta una delle più grandi unioni di comuni italiane per dimensione demografica. La Funzione Urbanistica e pianificazione non è ancora tra quelle delegate, ma è stato avviato un percorso di coordinamento intercomunale per affrontare in maniera unitaria alcune tematiche specifiche.

Per tale motivo l'esame generale della proposta di Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) giusto l'avviso relativo alla Valutazione Ambientale Strategica sulla proposta di del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. 152/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 132) in data 10 giugno 2015, è stata analizzata in maniera unitaria lasciando comunque ai Comuni la possibilità di formulare ulteriori osservazioni specifiche e puntuali relative ai loro territori.

Semplificazione dell'azione amministrativa

In merito al principio generale di semplificazione dell'azione amministrativa si sottolinea la necessità di coordinamento con gli atti e la normativa della Regione Toscana in materia di Pianificazione Territoriale e Urbanistica.

Questo eviterebbe l'aggravio dei procedimenti relativi agli atti di pianificazione ed al rilascio dei Titoli Edilizi Abilitativi.

Inoltre si ritiene opporto che in tutti i passaggi delle norme ove si prevedono competenze o attività dei Comuni debba esse indicata la possibilità di operare anche attraverso l'Unione dei comuni.

Quadro conoscitivo e Uso del Suolo

A riguardo delle individuazioni nel quadro conoscitivo e dell'uso del suolo, quali ad esempio posizionamento di edifici strategici (scuole, ospedali, ecc.), si rilevano alcune incongruenze che generano errori di attribuzione delle classi di rischio.

Questa condizione distorce le individuazioni delle classi di rischio.

La cartografia

In generale la cartografia individua classi di rischio derivate da un uso del suolo datato e che non considera le previsioni urbanistiche già approvate per tale motivo genera errori di perimetrazione. Mentre per l'individuazione delle "Aree di Contesto Fluviale" si ritiene che tale perimetrazione possa ingenerare confusione con le aree P3 e per tale motivo si ritiene che le indicazioni possano essere riferite alle P3 stesse con l'esclusione delle aree già ricadenti nel territorio urbanizzato di cui alla LR 65/14.

In particolare il Comune di Peccioli ha recentemente adottato un proprio PS che comprende gli studi idraulici di dettaglio ai sensi del Dpgr 25.10.11 n°53 R esteso ai corsi d'acqua più significativi ad al reticolo idrografico di riferimento della Regione Toscana che verrà autonomamente trasmesso all'Autorità di Bacino in ottemperanza al 5R. Tale documento viene recepito dal tavolo tecnico dell'Unione come osservazione al PGRA del bacino del fiume Arno.

Misure generali di Salvaguardia e Norme Transitorie

Le Amministrazioni comunali interessate hanno rilevato come nelle Norme non risultano articoli che definiscano le norme transitorie dall'entrata in vigore del PGRA a l'adeguamento degli strumenti urbanistici e regolamentari.

Tutto l'impianto normativo rafforza quanto già detto dalla LR 65/2014 dicendo che il Piano di Protezione Civile diviene parte integrante della pianificazione potendo dettare condizioni che possono limitare la pianificazione. Ci deve essere perciò una perfetta corrispondenza basata su un quadro conoscitivo di dettaglio e realistico ed il Comune deve avere la capacità di interpretare, aggiornare e gestire il quadro conoscitivo, altrimenti si assume soltanto nuove responsabilità senza averne il controllo.

E' ovvio che essendo il Piano di Protezione Civile direttamente corrispondente allo strumento urbanistico nel quale sono contenute le pericolosità idrauliche, non è più ammissibile che un Comune tardi ad aggiornare le carte di pericolosità e quindi il Piano di Protezione Civile.

Al contempo è vero che qualunque comune, anche quello più virtuoso che dispone già di studi idraulici di dettaglio approvati dall'ADB, dovrà comunque rivedere le carte di pericolosità alla luce dei nuovi criteri del PGRA e dovrà confrontarle con il Piano di Protezione Civile. Credo perciò che sia necessario chiedere delle norme transitorie per gestire il primo periodo.

Si propone quindi che tali norme prevedano il recepimento delle Norme di PGRA negli strumenti urbanistici almeno con le stesse scadenze della LR 65/14 e l'eventuale individuazione di alcune norme di salvaguardia per gli aspetti più significativi del piano.

In linea con i principi generali di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione della pubblica amministrazione proponiamo che gli strumenti urbanistici legittimamente approvati prima

Cordiali saluti.

Pontedera, il 07/08/2015

Il Dirigente dell'Area Servizi Tecnici
(Arch. Massimo Parrini)

